

Appello - prove – nuove

Giudizio di appello - Esaurimento della fase di trattazione - Produzione di nuovi documenti con le memorie conclusive - Inammissibilità - Fondamento.

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 21279 del 25/07/2025 (Rv. 675742 - 01) Nel giudizio di appello, una volta esaurita la fase di trattazione con l'udienza di precisazione delle conclusioni, la discussione orale della causa o in altro modo, nelle memorie conclusive non sono ammissibili produzioni documentali, le quali darebbero luogo a un'insanabile violazione del contraddittorio.